

# S T A T U T O (APRILE 2024)

della spettabile  
**FONDAZIONE ANZIANI VALLEMAGGIA E AIUTO DOMICILIARE**  
con sede a Cevio

---

## 1. Denominazione e sede

**art. 1.1.** Il **Consiglio direttivo** della Spettabile **Associazione dei Comuni di Vallemaggia (ASCOVAM)**, quale **Fondatore**, costituisce sotto la denominazione

### **FONDAZIONE ANZIANI VALLEMAGGIA E AIUTO DOMICILIARE**

una **Fondazione** ai sensi degli art. 80 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

**art. 1.2.** La sede è a **Cevio**, con uffici propri.

**art. 1.3.** Essa è sottoposta alla vigilanza dell'Autorità competente della Repubblica e Cantone Ticino.

## 2. Scopo

**art. 2.1.** La **FONDAZIONE** ha per scopo:

- a. la gestione e amministrazione, conformemente alle Leggi e ai regolamenti vigenti, del Centro Sociosanitario di Vallemaggia, del Servizio di assistenza e cura a domicilio (SACD) nel distretto di Vallemaggia, e dello Studio Medico (SM) ubicati sulle proprie part. n. 46 (quarantasei) e 989 (novecentoottantanove) RFD di Cevio (Residenza alle Betulle); nonché la gestione e amministrazione dell'immobile ubicato sulla part. n. 1536 RFD di Cevio;*
- b. l'acquisizione della part. n. 1536 RFD di Cevio ora di proprietà dell'Associazione Valmaggese Casa per Anziani, Invalidi Adulti e Aiuto Domiciliare, Cevio;*
- c. l'attuazione, quale committente, degli ampliamenti e/o riattazioni delle proprie strutture socio sanitarie conformemente alle autorizzazioni e direttive cantonali.*

**art. 2.2.** La **Fondazione** è di pubblica utilità e persegue i suoi scopi senza fini di lucro.

### 3. Patrimonio e finanziamento

**art. 3.1.** Il patrimonio iniziale della **Fondazione** ammonta a CHF 3'000.— (franchi svizzeri tremila) ed è inoltre costituito dalle part. n. 46 e 989 RFD di Cevio.

**art. 3.2.** Il patrimonio potrà essere alimentato o aumentato mediante donazioni, legati, elargizioni di enti pubblici e di privati, prestazioni, ecc.

### 4. Organizzazione e diritti di firma

**art. 4.1.** Gli **organi** della **Fondazione** sono:

- il **Consiglio di Fondazione**, e
- l'**Ufficio di revisione**.

**art. 4.2.** La **Fondazione** è vincolata dalla firma collettiva a due del **Presidente** con ogni **Membro** del Consiglio di Fondazione o del **Segretario**.

**art. 4.3.** La **Fondazione** risponde delle sue obbligazioni verso terzi soltanto con il proprio patrimonio, è esclusa ogni responsabilità personale dei Membri del **Consiglio di Fondazione**.

### 5. Il Consiglio di Fondazione

**art 5.1.** Il **Consiglio di Fondazione** è l'organo supremo ed esecutivo della **Fondazione** cui spetta di decidere su tutti gli oggetti che da questi statuti o dalle leggi non siano espressamente attribuiti alla **Fondatrice**, all'**Ufficio di Revisione** o alle Autorità.

Le decisioni del **Consiglio di Fondazione** sono adottate alla maggioranza dei voti rappresentanti la maggioranza del Consiglio stesso.

**art. 5.2.** Il **Consiglio di Fondazione** è composto **da 5 (cinque) a 7 (sette) membri**, designati dal **Consiglio direttivo dell'Associazione dei Comuni di Vallemaggia (ASCOVAM)**, e da un rappresentante dello Stato nominato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Un rappresentante del **Consiglio direttivo dell'Associazione dei Comuni di Vallemaggia (ASCOVAM)** ne fa parte di diritto.

La carica di membro del Consiglio di Fondazione è incompatibile con quella di dipendente della **Fondazione**.

**art. 5.3.** Il **Consiglio di Fondazione** resta in carica quattro anni: i membri saranno rieletti dal **Consiglio direttivo dell'Associazione dei Comuni di Vallemaggia (ASCOVAM)**.

Anche le sostituzioni avverranno su designazione del **Consiglio direttivo dell'Associazione dei Comuni di Vallemaggia (ASCOVAM)**.

**art. 5.4.** Il **Consiglio di Fondazione** designa nel proprio seno il suo **Presidente**, il suo **Vice-Presidente** e il suo **segretario**, quest'ultimo può essere scelto anche al di fuori.

**art. 5.5.** Il **Consiglio di Fondazione** si riunisce a seconda delle necessità, però almeno due volte all'anno oppure quando il Presidente o tre membri ne fanno richiesta.

**art. 5.6.** Indennità per seduta verbalizzata per membro del Consiglio di Fondazione ammonta a CHF 100.-. Al Presidente è riconosciuto, oltre alle indennità, anche un salario fisso annuo di CHF 10'000.—. e al Vice Presidente un salario fisso annuo di CHF 3'000.—.

Per missioni, trasferte ed altre prestazioni i membri della Fondazione ricevono le seguenti indennità:

- per breve durata: CHF 50.—
- per mezza giornata: CHF 120.—
- per giornata: CHF 240.—
- il rimborso **delle altre spese autorizzate fissate da regolamento interno apposito.**

## **6. Competenze del Consiglio di Fondazione:**

**art. 6.1.** Il **Consiglio di Fondazione:**

- prende tutte le decisioni necessarie per l'attuazione dello scopo della **Fondazione**;
- amministra il patrimonio della **Fondazione**;
- elabora il regolamento della **Fondazione**, che deve essere approvato dal **Consiglio direttivo dell'Associazione dei Comuni di Vallemaggia (ASCOVAM)**;
- può istituire un segretariato; composto da una o più persone per il disbrigo degli affari correnti; al segretario potrà essere affidata l'esecuzione di compiti particolari;
- prepara e pianifica l'attività della **Fondazione**;
- decide sulla stipulazione di contratti e rappresenta la **Fondazione** nei confronti di terzi;
- approva i conti annuali della Fondazione, ritenuto il preavviso da parte del Consiglio direttivo ASCOVAM;
- approva il programma di lavoro ed il preventivo annuale conformemente ai **mandati di prestazione** necessari alla gestione delle proprie strutture;
- presenta la propria attività ed i resoconti finanziari all'**Assemblea dell'Associazione dei Comuni di Vallemaggia (ASCOVAM)**;
- assicura il finanziamento annuale della propria attività conformemente al relativo **Regolamento**;
- assume il personale necessario;
- il Consiglio di Fondazione è convocato alle riunioni da parte del Presidente via posta cartacea o posta elettronica;
- le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, ritenuto un minimo di 3 membri;
- esercita tutti gli attributi che non siano conferiti ad un altro organo.

## **7. Organo di revisione**

**art.7.1.** L'**Organo di revisione** è designato per un periodo di quattro anni dal **Consiglio di Fondazione sentito il parere del Consiglio direttivo dell'Associazione dei Comuni di Vallemaggia (ASCOVAM)**, può essere composto da una o più persone fisiche o da una persona giuridica, e deve essere abilitato a fornire servizi di revisione.

**art. 7.2.** L'**Organo di revisione** presenta al Consiglio di Fondazione e al Consiglio direttivo ASCOVAM, il suo rapporto scritto annuale, destinato poi all'Autorità Cantonale di Vigilanza.

## **8. Disposizioni finali e clausola arbitrale**

**art. 8.1.** Il Consiglio di Fondazione dovrà proporre all'Autorità di Vigilanza ogni modifica statutaria adottata all'unanimità dei voti del Consiglio stesso e ratificata al **Consiglio Direttivo dell'Associazione dei Comuni di Vallemaggia (ASCOVAM)**.

**art. 8.2.** I regolamenti e le loro modificazioni devono essere notificati all'Autorità di Vigilanza.

**art. 8.3.** In caso di soppressione della **Fondazione** l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, a cura dell'ultimo Consiglio di Fondazione, a enti, istituzioni o opere che si dedicano ad attività il più affine possibile a quella della **Fondazione** e che sono al beneficio dell'esenzione fiscale.

**art. 8.4.** Riservate le competenze inalienabili dell'autorità competente, per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente statuto, è applicabile il diritto Svizzero sulle Fondazioni.

Cevio, 22 aprile 2024